

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3788 del 08/08/2019
Oggetto	Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 - Proponente: Spray Dry Spa - Pratica ARPAE n.9687/2019 - AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3881 del 08/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto AGOSTO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Emilia Romagna n.15 – Proponente: Spray Dry Spa – Pratica ARPAE n.9687/2019 – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)**

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Spray Dry S.p.A., avente sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell’art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012, all’esercizio dell’attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all’allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell’impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. L’autorizzazione ha validità sino al 29/11/2019. L’autorizzazione unica è stata modificata con i provvedimenti nel seguito indicati:

- determinazione della Provincia di Modena n.601 del 16/12/2015;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2016/1661 del 31/05/2016;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1042 del 02/03/2017;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2018/3938 del 01/08/2018;

l’attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione ad umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie, feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come "impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate", in conformità al DM.05/02/98;

considerato che

in data 18/03/2019, la ditta Spray Dry S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo e modifica dell’autorizzazione unica, assunta agli atti con prot. ARPAE n.43066;

con l’istanza il proponente ha richiesto:

1. lo spostamento del box di stoccaggio del rifiuto EER 080202 TL senza variazione del volume di stoccaggio massimo istantaneo (50 mc);
2. lo spostamento del box di stoccaggio del rifiuto 080202 C senza variazione del volume di stoccaggio massimo istantaneo (200 mc);
3. lo spostamento del box di stoccaggio del rifiuto 101299 senza variazione del volume di stoccaggio massimo istantaneo (50 mc);

4. la creazione nuova area di stoccaggio per codice CER 101203;
5. l'installazione di un nuovo impianto di macinazione a secco per il recupero di scarti ceramici cotti (CER 101208) da introdurre nelle formulazioni di impasto atomizzato in sostituzione di materie prime naturali;

durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza si è evidenziata la necessità che l'attività sia resa conforme ai principi definiti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 del 28/02/2018, in materia di produzione di MPS/EoW;

in data 24/06/2019 (prot. ARPAE n.99472) la ditta ha quindi presentato le integrazioni documentali in risposta alla richiesta inviata con prot. ARPAE n.91725 del 11/06/2019, con le quali ha proposto di:

- fare rientrare l'esercizio delle attività attualmente autorizzate in procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del Dlgs.152/2006 (gestione del codice EER 101208) nell'ambito dell'autorizzazione unica (Art.208);
- modificare ulteriormente le zone di stoccaggio dei rifiuti ed i punti di emissione;
- trattare i codici EER 080202, 080203, 101203 e 101299 in piena conformità con quanto stabilito dalla tipologia 12.6 del DM 05/02/1998, ai fini della produzione di Materia Prima Seconda (MPS);
- trattare il codice EER 101201 in piena conformità con quanto stabilito dalla tipologia 7.3 del DM 05/02/1998, ai fini della produzione di Materia Prima Seconda (MPS);
- rinunciare alla richiesta di autorizzazione del codice EER 101208, confermando l'installazione del nuovo impianto di macinazione a secco, che resta pertanto dedicato al trattamento delle materie diverse dai rifiuti;

le modifiche proposte non vanno ad incrementare i quantitativi di rifiuti trattati presso l'impianto e la nuova attività proposta (macinazione a secco) non è relativa al trattamento dei rifiuti ed è prevista a "saldo zero autorizzato", attraverso l'abbassamento di alcuni dei limiti in emissione; per tali motivazioni non si è resa necessaria la sottoposizione del progetto alla procedura di Screening di cui alla LR.4/2018;

al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto nella configurazione proposta, si rende necessario il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)	A.R.P.A.E. (SAC)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere di competenza in materia di emissioni	A.R.P.A.E. (ST) A.U.S.L. Modena
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)	A.R.P.A.E. Comune di Sassuolo
Parere di competenza in materia di rumore	A.R.P.A.E. (ST)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue nella pubblica fognatura	A.R.P.A.E. Comune di Sassuolo

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Parere di competenza in materia di scarichi	A.R.P.A.E. (ST) HERA Spa
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)	ATERSIR Comune di Sassuolo Provincia di Modena A.R.P.A.E.

in relazione al rumore, il proponente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico in cui afferma che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, come da valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Sig. Paolo Bortolamasi, in data 14/03/2019: si prende pertanto atto dell'autocertificazione prodotta e dell'eventuale esecuzione cautelativa di una misurazione di verifica;

eventuali modifiche della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore che possano determinare variazioni significative della rumorosità ambientale, tali da comportare il superamento dei limiti di legge, sono subordinate alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

come indicato dal proponente, non si rende necessario alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere in progetto;

dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emerse criticità relative all'impianto, all'autorizzazione vigente ed all'istanza di Spray Dry Spa;

le modifiche proposte richiedono l'adeguamento degli allegati "emissioni", "scarichi" e "rifiuti";

considerato inoltre che

la società proponente risulta proprietaria delle aree interessate dalla presente autorizzazione;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

**Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:**

121.500 t/a x 12 €/t = **1.458.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

**per un importo complessivo pari a 1.458.000,00 €**

in merito alla "comunicazione antimafia", non avendo ottenuto riscontro tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è proceduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti titolari di cariche di Spray Dry Spa, di cui all'art.85 del medesimo decreto; le autocertificazioni sono state acquisite con prot. ARPAE n.122793 del 05/08/2019;

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Spray Dry Spa con sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esistente, nella configurazione descritta nel documento “DIS.01A – Planimetria Stoccaggio Rifiuti – LAY-OUT – 14/06/2019”, e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e nei documenti allegati:
- 1) Nel macinatore a secco non possono essere trattati rifiuti.
  - 2) Nella gestione dell'impianto devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri.
  - 3) Deve essere garantita nel tempo l'impermeabilità della pavimentazione sia in argilla (che deve sempre avere spessore minimo di un metro), sia in cemento presente nell'impianto, nonché la tenuta ed impermeabilità del sistema fognario adibito alla raccolta di eventuali liquidi rilasciati dai rifiuti in stoccaggio.
  - 4) L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione su tutto il proprio perimetro.
  - 5) Entro 30 giorni dalla data di eventuale cessazione dell'attività, Spray Dry S.p.A. deve presentare all'autorità competente, ARPAE ed al Comune di Sassuolo un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
- b) di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le autorizzazioni/ nulla osta necessari alla realizzazione delle modifiche proposte ed alla gestione dell'impianto; a tal fine sono approvati ed allegati al presente atto per costituirne parti integranti e sostanziali:
- 1) l'Allegato Emissioni – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;
  - 2) l'Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti;
  - 3) l'Allegato Scarichi – Regolamentazione degli scarichi delle acque reflue;
- che sostituiscono i precedenti allegati di pari oggetto e divengono quindi parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica;
- c) di stabilire che il documento denominato “DIS.01A – Planimetria Stoccaggio Rifiuti – LAY-OUT – 14/06/2019”, è allegato al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;

- d) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- e) di stabilire che, **entro 60 giorni, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata** in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
- 1) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **1.458.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - 2) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - 3) la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - 4) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- f) di stabilire che il presente atto è immediatamente **efficace ai fini della realizzazione delle opere in progetto** (macinatore a secco e predisposizione dei nuovi box di stoccaggio e di miscelazione);
- g) di disporre che al termine dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate sia presentato un **Certificato di Regolare Esecuzione** a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale; che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
- h) di stabilire che a seguito della corretta presentazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** di cui al punto precedente, ARPAE provvederà a esprimere il **Nulla Osta all'esercizio e l'accettazione delle garanzie finanziarie**;
- i) di stabilire che a partire **dal giorno successivo al rilascio del Nulla Osta all'esercizio di cui al punto precedente**:
- il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto**;
  - la determinazione rilasciata, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, dalla Provincia di Modena con n.208 del 06/12/2012, poi modificata con la determinazione della Provincia di Modena n.601 del 16/12/2015 e le determinazioni ARPAE DET/AMB/2016/1661 del 31/05/2016, DET/AMB/2017/1042 del 02/03/2017, DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017 e DET/AMB/2018/3938 del 01/08/2018 è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;
  - l'iscrizione "SAS018" alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del Dlgs.152/2006, per la quale è stata rilasciata determinazione DET-AMB-2018-5518 del 25/10/2018, è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;

- j) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la durata dell'autorizzazione unica è di 10 anni; pertanto, **la scadenza dell'Autorizzazione Unica è fissata al giorno 09/08/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- k) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- l) di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- m) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
  - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
  - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- n) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- o) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE**

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06) Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

**A. PREMESSA NORMATIVA**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Spray Dry S.p.A. svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica. Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime; anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a) le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Dallari Sassuolo;
- b) le acque meteoriche ricadenti sui tetti e le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale vengono accumulate e riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Lo scarico in pubblica fognatura di dette acque è costituito dall'esubero rispetto all'utilizzo in produzione e dalle piogge eccedenti i volumi di trattamento. In particolare in azienda sono presenti due vasche di prima pioggia: le acque dei piazzali posti sui lati Sud-Est ed Ovest sono convogliate ad una vasca di prima pioggia di volume pari a 260 mc e vengono riutilizzate all'interno del ciclo produttivo. Da qui una pompa con sonda di livello quando la vasca risulta essere piena




e non vi è richiesta all'interno del ciclo produttivo spinge automaticamente le acque all'interno di una seconda vasca, anch'essa in cemento, dal volume di 280 mc.

Tale vasca raccoglie anche le acque del piazzale Nord. Entrambe le vasche sono dotate di "troppo pieno" che in caso di saturazione delle vasche e contestuale non richiesta in produzione confluiscono le acque all'interno della fognatura di via Dallari mediante il medesimo scarico dedicato.

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate negli impianti di prima pioggia sono classificabili come "acque di prima pioggia".



### C. ISTRUTTORIA E PARERI

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dallo stabilimento è stata rilasciata dal Comune di Sassuolo con atto prot. n. 7195 del 12/03/2013 ed è successivamente rientrata nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 con la determinazione DET-AMB-2017-1871 del 10/04/2017.

Hera S.p.A. gestore delle pubbliche fognature del comune di Sassuolo ha espresso parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 19897 del 22/02/2017; al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici".

La presente istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura; la presenza di materiali ceramici cotti di scarto gestiti nel piazzale (non ricompresi nello status di rifiuti), stante la loro natura granulare e inerte, non appare in grado di indurre uno scadimento delle caratteristiche acque di dilavamento di prima pioggia di cui alla D.G.R. 286/05 e della D.G.R. 1860/06, peraltro già gestite e parzialmente recuperate con inserimento nel ciclo produttivo da parte aziendale.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza non sono stati rilevati elementi di criticità.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di Scarichi idrici.

#### **D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

1. SPRAY DRY S.p.A., presso l'impianto di di Sassuolo (MO), via Emilia-Romagna n.15, è autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale, nella pubblica fognatura di via Dallari – Sassuolo.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. Due volte all'anno deve essere effettuata l'analisi dello scarico delle acque prelevate a valle del trattamento depurativo per la verifica del rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
4. Deve essere effettuata con frequenza mensile o maggiore in base agli eventi meteorici, la pulizia delle due vasche di prima pioggia tramite la rimozione dei sedimenti di argilla.
5. Gli stoccaggi di argilla devono essere mantenuti al coperto all'interno dell'apposito capannone.
6. Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
7. Con frequenza minima annuale, deve essere effettuata la periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche a mezzo auto-spurgo. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
9. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
10. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE (SAC ed ST); al Comune di Sassuolo ed al gestore Hera S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

**REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

**A. PREMESSA NORMATIVA**

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

Spray Dry S.p.A., avente sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.208 del 06/12/2012, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. L'autorizzazione ha validità sino al 29/11/2019.

La vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui sopra con la determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017, per la seguente configurazione produttiva:

- emissioni diffuse in atmosfera generate dalla ricezione, movimentazione e consegna delle argille utilizzate per produrre "impasti ceramici";
- emissioni convogliate in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

2	Nastri tramogge silos
3	Nastri tramogge elevatore
5	Atomizzatore 1 e cogenerazione
6	Atomizzatore 2 e cogenerazione
9	Impianto di atomizzazione
10	Pulizia pneumatica
12	Silos nastri insaccatrici
13	Macinazione e trasporto argilla
14	Nastri trasportatori mulino continuo
15	Alimentazione carico e scarico ATM 1 e 2, sili stoccaggio, carico mulini

Con comunicazione di modifica non sostanziale, presentata in data 10/05/2018 e domanda rinnovo con modifiche dell’Autorizzazione unica art.208 DLgs 152/2006, presentata il 18/03/2019 integrata il 24/06/2019, la Ditta intende realizzare:

- un nuovo impianto di carico camion (già autorizzato, ma non ancora a regime) dotato di sistemi di captazione e abbattimento polveri con creazione di un punto di emissione denominato E16 (Silos nastri e carico camion) dotato di filtro a maniche conforme alle MTD,
- un nuovo impianto di macinazione con punto di emissione E17 (Macinazione e secco) anch’esso presidiato da idoneo filtro a maniche.

L’impresa garantisce inoltre il non aumento dei carichi inquinanti autorizzati, mediante le opportune compensazioni (riduzione limiti di emissione).

Nella condizione finale di avrà il seguente consumo di materie prime:

<b>sabbie</b> .....	<b>62.000</b>	t/anno
<b>feldspati</b> .....	<b>75.000</b>	t/anno
<b>argille</b> .....	<b>88.000</b>	t/anno
<b>rifiuti</b> (Fanghi ceramici acquosi filtropressati e liquidi, Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici, Polveri e particolato, Rottami ceramici crudi con o senza smalto, Residui di miscela di preparazione non sottoposti e trattamento termico) .....	<b>121.500</b>	t/anno

**C. ISTRUTTORIA E PARERI**

In data 26/07/2019, il Distretto territoriale dell’Area sud di Arpae con prot. n.117757, ha espresso parere favorevole relativo al rinnovo dell’Autorizzazione e alle modifiche dell’impianto di recupero rifiuti speciali, comprensivo degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera.

**D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

L’esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta SPRAY DRY Spa, con impianto ubicato nel comune di Sassuolo, Via Emilia-Romagna n.15, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

1. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni relative alle **emissioni diffuse**:

Fase produttiva	Prescrizioni tecniche per il contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse
<p><b>Preparazione e produzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scarico mezzi materie prime e materiali per il recupero</li> <li>- cernita</li> <li>- miscelazione</li> <li>- macinazione</li> <li>- atomizzazione</li> </ul>	<p>Tutte le operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi.</p>
<p><b>Trasporto carico scarico</b></p>	<p>Tutte le operazioni di prelievo delle materie prime dai cumuli, trasporto, trasferimento in tramoggia di carico camion devono essere confinate in ambienti chiusi o dotati di sistemi di captazione e abbattimento polveri.</p>

<b>Fase produttiva</b>	<b>Prescrizioni tecniche per il contenimento/mitigazione delle emissioni diffuse</b>
	<p>Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale da trasportare (atomizzato).</p> <p>I mezzi di trasporto devono essere mantenuti parzialmente coperti.</p>
<b>Stoccaggio</b>	<p>Tutte le principali operazioni devono essere confinate in ambienti chiusi.</p> <p>Lo stoccaggio di argille deve avvenire esclusivamente in ambienti confinati.</p> <p>Lo stoccaggio di sabbie e feldspati può avvenire sotto tettoia solo in modo occasionale.</p> <p>Deve essere adottata adeguata altezza e minore velocità tecnicamente possibile per lo scarico del materiale stoccato sotto tettoia.</p>
<b>Transito mezzi su strade e piste di cantiere</b>	<p>I camion per il trasporto di materiale polverulento devono essere coperti.</p> <p>La velocità di percorrenza all'interno dell'area deve essere ridotta.</p> <p>Le vie di transito devono essere mantenute umide al fine di limitare la diffusione di polveri.</p> <p>Deve essere eseguita regolarmente la pulizia dei piazzali e della strada di accesso.</p> <p>Deve essere eseguito il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto.</p>

2. La presente autorizzazione è riferita alle seguenti **emissioni convogliate**:

<b>PUNTO DI EMISSIONE N.2 - NASTRI TRAMOGGE SILOS</b>		
portata massima.....	4500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	24	h/g
<b><u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u></b>		
Polveri totali.....	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE	

PUNTO DI EMISSIONE N.3 - NASTRI TRAMOGGE ELEVATORE

portata massima.....	4500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali.....	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE	

PUNTO DI EMISSIONE N.5 - ATOMIZZATORE N. 1

*(Essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici) (\*)*

portata massima.....	110.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	30	m
durata.....	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Piombo e suoi composti (espressi come Pb).....	0,5	mg/Nmc
Polveri totali.....	24	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ).....	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nmc
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N.6 - ATOMIZZATORE N. 2

*(essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici) (\*)*

portata massima.....	110.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	30	m
durata.....	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Piombo e suoi composti (espressi come Pb).....	0,5	mg/Nmc
Polveri totali.....	24	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ).....	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nmc
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

**PUNTO DI EMISSIONE N.9 - IMPIANTO DI ATOMIZZAZIONE**

(essiccazione a spruzzo argille con recupero rifiuti ceramici)

portata massima.....	36000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	16	m
durata.....	24	h/g
<b><u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u></b>		
Piombo e suoi composti (espressi come Pb).....	0,5	mg/Nmc
Polveri totali.....	29,4	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350	mg/Nmc
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE A MEDIA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

**PUNTO DI EMISSIONE N.10 - PULIZIA PNEUMATICA**

portata massima.....	1800	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	2	h/g
<b><u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u></b>		
Polveri totali.....	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A TESSUTO	

**PUNTO DI EMISSIONE N.12 - SILOS NASTRI INSACCATRICI**

portata massima.....	18.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	24	h/g
<b><u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u></b>		
Polveri totali.....	22	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N.13 - MACINAZIONE E TRASPORTO ARGILLA

portata massima.....	3000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali.....	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N.14 - NASTRI TRASPORTATORI MULINO CONTINUO

portata massima.....	3000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali.....	25	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N.15 - ALIMENTAZIONE CARICO E SCARICO ATM 1 E 2, SILI STOCCAGGIO, CARICO MULINI

portata massima.....	38.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	10	m
durata.....	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali.....	22	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PUNTO DI EMISSIONE N.16 - SILOS NASTRI E CARICO CAMION

portata massima.....	68.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino.....	15	m
durata.....	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali.....	24	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc (***)
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	



PUNTO DI EMISSIONE N.17 - MACINAZIONE A SECCO		
portata massima.....	13.000 Nm3/h	
altezza minima del camino.....	14	m
durata.....	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali.....	30	mg/Nmc
Silice libera cristallina.....	5	mg/Nmc
Impianto di abbattimento:.....	FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

(\*) *Negli atomizzatori sono immessi calore e prodotti della combustione di 3 motori endotermici alimentati a gas naturale di Potenza termica di 660 kW cad. utilizzati per produrre Energia meccanica per i mulini.*

*I motori possono essere attivati esclusivamente in concomitanza con l'impiego degli atomizzatori, cioè con emissioni convogliate all'interno degli essiccatoi a spruzzo citati. L'esercizio degli impianti con emissione in atmosfera autonoma, è sottoposto a preventiva autorizzazione.*

(\*\*) *I limiti di emissione di SOx si considerano automaticamente rispettati.*

(\*\*\*) *Silice libera cristallina. Limite applicato nel caso in cui sia superato il flusso di massa di  $\geq 25$  g/h di silice libera cristallina complessiva di stabilimento, rilevato a monte degli impianti di abbattimento.*

3. La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:
  - la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni** successivi alla data di messa a regime. **Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.**
4. Relativamente alle **emissioni n.16 e 17**, devono essere eseguiti tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
5. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

#### **D.1. Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

6. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **D.2. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in

cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
8. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.
9. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

10. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc....) i sistemi di controllo di cui al punto precedente devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.
11. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

**D.3. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

12. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
13. Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
14. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (Distretto competente e SAC), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento

stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

15. ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, può procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

#### **D.4. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

16. L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro; in particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione  
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

17. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.
18. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
19. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). È facoltà dell'autorità competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
20. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

21. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

22. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e

piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

23. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
24. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

25. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

26. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
27. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

28. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

29. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

30. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Polveri PM10 e/o PM2,5	VDI 2066 parte 10 UNI EN ISO 23210

#### **D.5. Prescrizioni relative agli autocontrolli.**

31. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Trimestrale per le emissioni n.5 (portata, polveri, piombo e ossidi di azoto), 6 (portata, polveri, piombo e ossidi di azoto) e 9 (portata, polveri, piombo e ossidi di azoto);
- Semestrale per le emissioni n. 2, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Annuale per Silice libera cristallina per tutte le emissioni. (\*\*\*)

32. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata dell'autorizzazione.

33. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

**PREMESSA NORMATIVA**

Il D.lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

**PARTE DESCRITTIVA**

Spray Dry SpA svolge attività di produzione di impasti atomizzati pronti all'uso per l'industria ceramica.

Nella produzione di tali impasti vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi di origine ceramica, allo stato solido e liquido.

La ditta è iscritta, per l'impianto in oggetto, al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs. 152/06, al numero SAS018.

L'attività di recupero autorizzata consiste nella macinazione ad umido dei rifiuti (eventualmente miscelati) e delle materie prime impiegate (argille, sabbie e feldspati) e successivo avvio della barbotina ottenuta alle camere di essiccazione degli atomizzatori, previa setacciatura e vagliatura. Il prodotto ottenuto è classificato come "impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate", in conformità al D.M. 05/02/98.

La ditta Spray Dry S.p.A., avente sede legale a Rubiera (RE), via Emilia Ovest, 53/A, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n. 208 del 06/12/2012, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n.15. L'autorizzazione ha validità sino al 29/11/2019. L'autorizzazione unica è stata modificata con i provvedimenti nel seguito indicati:

- determinazione della Provincia di Modena n.601 del 16/12/2015;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2016/1661 del 31/05/2016;
- determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1042 del 02/03/2017;

- determinazione ARPAE DET/AMB/2017/1871 del 10/04/2017;
- determinazione ARPAE DET-AMB-2018-3938 del 01/08/2018.

### ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza il proponente ha richiesto:

1. lo spostamento del box di stoccaggio del rifiuto EER 080202 TL senza variazione del volume di stoccaggio massimo istantaneo (50 mc);
2. lo spostamento del box di stoccaggio del rifiuto 080202 C senza variazione del volume di stoccaggio massimo istantaneo (200 mc);
3. lo spostamento del box di stoccaggio del rifiuto 101299 senza variazione del volume di stoccaggio massimo istantaneo (50 mc);
4. la creazione nuova area di stoccaggio per codice EER 101203;
5. l'installazione di un nuovo impianto di macinazione a secco per il recupero di scarti ceramici cotti (EER 101208) da introdurre nelle formulazioni di impasto atomizzato in sostituzione di materie prime naturali.

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza si è evidenziata la necessità che l'attività sia resa conforme ai principi definiti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 del 28/02/2018, in materia di produzione di MPS/EoW.

In data 24/06/2019 (prot. ARPAE n.99472) la ditta ha quindi presentato le integrazioni documentali in risposta alla richiesta inviata con prot. ARPAE n.91725 del 11/06/2019, con le quali ha proposto di:

- fare rientrare l'esercizio delle attività attualmente autorizzate in procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del Dlgs.152/2006 (gestione del codice EER 101208) nell'ambito dell'autorizzazione unica (Art.208);
- modificare ulteriormente le zone di stoccaggio dei rifiuti ed i punti di emissione;
- trattare i codici EER 080202, 080203, 101203 e 101299 in piena conformità con quanto stabilito dalla tipologia 12.6 del DM 05/02/1998, ai fini della produzione di Materia Prima Seconda (MPS);
- trattare il codice EER 101201 in piena conformità con quanto stabilito dalla tipologia 7.3 del DM 05/02/1998, ai fini della produzione di Materia Prima Seconda (MPS);
- rinunciare alla richiesta di autorizzazione del codice EER 101208, confermando l'installazione del nuovo impianto di macinazione a secco, che resta pertanto dedicato al trattamento delle materie diverse dai rifiuti.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 15/05/2019 e 25/07/2019, non sono emerse criticità o elementi di discussione in merito al rinnovo dell'autorizzazione ed alle modifiche proposte.

### PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Spray Dry Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
  - R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" (macinazione)
  - R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. Le aree adibite alla miscelazione dei rifiuti solidi in ingresso all'impianto devono essere delimitata mediante apposita segnaletica.
3. Lo stoccaggio dei fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (codice europeo 080202) deve essere confinato all'interno di apposito box.
4. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

DM 05/02/98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente		Q max annuale (R5)	
			t	mc	t/a	
12.6	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati)	360	200	35.000	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato)	90	50	4.500	
	08 02 02 §	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)	45	45	1.000	
	08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	117	117	22.000	
	10 12 03	Polveri e particolato	cumuli	80	50	15.000
			big bags	192	120	
10 12 99 §	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)	75	50	14.000		
7-3	10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	100	50	30.000	
<b>TOTALE</b>			<b>1.059</b>	<b>682</b>	<b>121.500</b>	

§ l'utilizzo del codice è consentito solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5) dei rifiuti riferiti alla tipologia 12.6 del DM.05/02/1998 [080202] [080203] [101203] [101299]

5. Per i rifiuti identificati con i codici EER **080202**, **080203**, **101203** e **101299** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 12.6 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.):
  - a) i rifiuti in ingresso devono
    1. essere costituiti da fanghi filtropressati, fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato, fanghi liquidi, sospensioni acquose, rottami ceramici crudi;
    2. provenire dall'industria ceramica. Qualora il rifiuto provenga da un centro di stoccaggio intermedio (operazione R13, allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), Spray Dry S.p.A. deve acquisire anche copia del formulario di identificazione relativo al conferimento del rifiuto medesimo dal produttore al predetto centro di stoccaggio;
    3. avere le seguenti caratteristiche: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO <25%, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> <20% e CdO <3%. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito a tali caratteristiche;



- b) l'attività di recupero [R5] per i rifiuti **080202, 101203 e 101299** consiste nella preparazione/miscelazione dei codici sopra citati e nell'inserimento negli impasti ceramici; la miscelazione di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nell'area appositamente individuata, denominata "Miscela 1" nell'elaborato grafico "Planimetria Stoccaggio Rifiuti – Lay-Out - 14/06/2019", dotata di pavimentazione in argilla di spessore minimo un metro, impermeabile, così come attestato nel certificato di collaudo a firma di geologo iscritto al competente Ordine Professionale, acquisito dalla Provincia di Modena con prot. n. 87378/8.8.4. del 22/09/2009.
- c) l'attività di recupero [R5] per il rifiuto **080203** consiste nell'inserimento negli impasti ceramici in fase di macinazione;
- d) i materiali di cui sopra cessano di essere rifiuti nel momento in cui:
  - 1. acquisiscono le caratteristiche di "impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate";
  - 2. sono inseriti nella fase di macinazione ai fini della produzione di "impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate".


Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R5) dei rifiuti riferiti alla tipologia 7.3 del DM.05/02/1998 [101201]

- 6. Per i rifiuti identificati con il codice **EER 101201** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 7.3 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.):
  - a) i rifiuti in ingresso devono
    - 1. essere costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti;
    - 2. provenire dalla fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;
    - 3. avere le seguenti caratteristiche: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;
  - b) l'attività di recupero [R5] per il rifiuto **101201** consiste nella preparazione/miscelazione e nell'inserimento negli impasti ceramici; la miscelazione di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nell'area appositamente individuata, denominata "Miscela 2" nell'elaborato grafico "Planimetria Stoccaggio Rifiuti – Lay-Out – 14/06/2019";
  - c) i materiali cessano di essere rifiuti nel momento in cui acquisiscono le caratteristiche di "impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate" o sono inseriti nella fase di macinazione ai fini della produzione di "impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate".

Prescrizioni generali

- 7. L'"impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate" deve essere
  - a) direttamente utilizzabile nel ciclo produttivo delle industrie ceramiche;
  - b) stoccato all'interno di silos collocati nel capannone
  - c) destinato direttamente ed esclusivamente alle industrie ceramiche; non ne è ammesso il conferimento ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale;al fine di permettere la verifica del rispetto di tale prescrizione, le fatture di vendita devono essere mantenute presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
- 8. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria Stoccaggio Rifiuti – Lay-Out – 14/06/2019"; tali rifiuti devono essere stoccati in aree fisicamente separate e chiaramente distinguibili, secondo le seguenti modalità di messa in riserva:

- a) fanghi filtropressati (codice europeo 080202): all'interno del capannone, in cumulo, su pavimentazione in cemento impermeabile;
  - b) fanghi filtropressati da taglio e levigatura gres porcellanato (codice europeo 080202): all'interno del capannone, in cumulo realizzato in box dotato di pavimentazione in argilla;
  - c) fanghi liquidi (codice europeo 080202): in n. 2 cisterne in resina chiuse fuori terra, di capacità pari a 25 mc cadauno, dotate di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella delle cisterne stesse, collocate nell'area cortiliva;
  - d) sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (codice EER 080203): in n.1 cisterna chiusa in resina fuori terra, di capacità pari a 130 mc, dotata di bacino di contenimento in cemento armato di capacità pari a quella della cisterna stessa, collocata nell'area cortiliva;
  - e) rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (codice europeo 101299): al coperto all'interno del capannone, in cumulo su pavimentazione in argilla;
  - f) polveri e particolato (codice europeo 101203):
    - 1. all'interno del capannone, in cumulo su pavimentazione in cemento armato;
    - 2. in area cortiliva esterna, sul lato nord dello stabilimento a ridosso del capannone, raccolti in big-bags movimentati su pallet e dotato di cappuccio termoretraibile protettivo per lo sversamento e il contatto diretto con agenti atmosferici (vento e pioggia);
  - g) rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo (codice europeo 101201): al coperto all'interno del capannone, in cumulo.
9. Le aree di stoccaggio dei rifiuti riferiti alla tipologia 12.6 devono restare distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti riferiti alla tipologia 7.3, nonché dalle aree adibite al deposito degli altri materiali.
10. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato.
11. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche degli stessi ed essere provvisti di sistema di chiusura, accessorio e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
12. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
13. Le cisterne fuori terra utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di cui ai codici europei 080202 e 080203 devono sempre avere un volume residuo di sicurezza pari al 10%.
14. I bacini di contenimento, collocati nell'area cortiliva a servizio delle cisterne adibite a stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono essere mantenuti liberi dalla eventuale presenza di acqua a seguito di eventi meteorici eccezionali.
15. I rifiuti di cui al codice europeo 101203 preliminarmente alla movimentazione (operazioni di scarico e carico) devono essere sottoposte a bagnatura al fine di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente.
16. L'area destinata al conferimento dei rifiuti deve essere distinta da quelle destinate alla messa in riserva degli stessi, nonché pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento, inoltre, deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.



**LEGENDA**

- RIFIUTI TIPOLOGIA 12.6  
AI SENSI DM 05/02/1998
- RIFIUTI TIPOLOGIA 7.3  
AI SENSI DM 05/02/1998

REV.	DATA	
		commitente SPRAY DI
		descrizione lavoro PLANIMET
		aggiosto tavolo LAY-C

STU  
C.L.O.C.  
41041-3458100 (MC)-  
Disegno di nostra proprietà

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**